

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: BH.2010.6

**Sentenza del 20 aprile 2010**  
**I Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,  
Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu,  
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

---

Parti

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**  
Richiedente

**contro**

**A.,** rappresentata dall'avv. Lorenzo Fornara,  
Opponente

---

Oggetto

Richiesta di proroga dell'arresto (art. 51 cpv. 2 e 3 PP)

**Fatti:**

- A.** Il 26 ottobre 2009 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un'indagine di polizia giudiziaria nei confronti di B. ed altri per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. LArm) e alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e segg. LMB) (act. 1.2). Le diverse misure di sorveglianza telefoniche ed ambientali adottate hanno permesso alla Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) di monitorare diversi traffici di armi e di stupefacenti, che vedono il coinvolgimento di terze persone e la partecipazione di soggetti, conosciuti per essere inseriti in contesti legati ad organizzazioni criminali. Il 22 marzo 2010 l'indagine è stata estesa nei confronti di A., moglie di B., per i titoli d'infrazione alla LStup, alla LArm e alla LMB, essendo emerso dalle indagini un suo coinvolgimento diretto nei traffici messi principalmente in atto dal marito (act. 1.3). Il medesimo giorno quest'ultimo, unitamente ad un altro soggetto, sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre stavano effettuando un traffico di stupefacenti (ca. 2 kg di cocaina).
- B.** Il 23 marzo 2010 è stata ordinata la perquisizione del domicilio dei coniugi A. e B. a Bellinzona; nella medesima occasione si è proceduto all'arresto di A., arresto che è stato confermato dal Giudice istruttore federale il 25 marzo 2010, per pericolo di collusione, giusta l'art. 44 cifra 2 PP (act. 1.12).
- C.** Dopo aver interrogato l'opponente a due riprese, il 23 marzo (act. 1.10) e il 2 aprile scorsi (act. 1.13), il 2 aprile 2010 il MPC ha presentato alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un'istanza di proroga dell'arresto, limitata a 14 giorni, conformemente all'art. 51 cpv. 2 e 3 PP (act. 1).
- D.** Invitata a presentare la risposta all'istanza summenzionata entro il 13 aprile 2010, A. non ha inoltrato alcuna osservazione. La richiesta di proroga dell'arresto verrà pertanto decisa in base agli atti.

**Diritto:**

1. Il Tribunale penale federale è competente per statuire sulle domande di proroga dell'arresto presentate dall'autorità inquirente nell'ambito della procedura delle indagini (art. 51 cpv. 2 e 3 PP). L'arresto dell'opponente è avvenuto il 23 marzo 2010. La domanda inoltrata dal MPC il 2 aprile 2010 è dunque tempestiva.
  
2. Giusta l'art. 51 cpv. 2 e 3 PP, allorché il MPC intende mantenere oltre 14 giorni il carcere preventivo ordinato in applicazione dell'art. 44 n. 2 PP, deve presentare alla Corte dei reclami penali un'istanza di proroga dell'arresto entro il medesimo termine (sentenza del Tribunale penale federale BH.2008.4 del 6 marzo 2008, consid. 1). Ciò sta a significare che una detenzione preventiva superiore a 14 giorni necessita di una nuova autorizzazione da parte dell'autorità. La proroga può dunque essere autorizzata allorché le condizioni poste dall'art. 44 n. 2 PP continuano ad essere soddisfatte, ossia se esistono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato e se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'inchiesta. La mera possibilità teorica che l'imputato, una volta posto in libertà provvisoria, possa ostacolare le indagini non è, da sola, sufficiente a giustificare la proroga dell'arresto; devono sussistere degli indizi concreti in merito alla realizzazione di detto rischio.

L'arresto deve rispettare le esigenze di legalità, di esistenza di ragioni d'interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall'art. 5 CEDU. I requisiti posti per la valutazione dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell'inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell'imputato, possono essere considerati sufficienti all'inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire viepiù verosimile (DTF 116 la 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3).

3. Nella fattispecie, la detenzione preventiva dell'opponente era autorizzata fino al 6 aprile scorso. Come esposto precedentemente, un esame delle condizioni della proroga è dunque necessario per il periodo dal 7 al 20 aprile 2010.

Nella sua richiesta, il MPC ha rilevato che l'opponente medesima, nei suoi interrogatori, ha ammesso alcuni fatti a lei imputati nell'ambito dei reati summenzionati, in particolare di avere partecipato e/o essere stata a conoscenza di più traffici di stupefacenti ed armi e ciò già dal 2008. A. avrebbe pure ammesso i suoi contatti con altri personaggi sotto indagine, personaggi conosciuti per essere inseriti in contesti di crimine organizzato, come pure di avere partecipato ad alcuni incontri con i medesimi e di avere messo a disposizione del marito una propria utenza telefonica mobile (cfr. verbali d'interrogatorio del 23 marzo e del 2 aprile 2010 della PGF, act. 1.5 e 1.13; verbale d'udienza per la conferma dell'arresto del 25 marzo 2010, act. 1.11, e verbali di interrogatorio in qualità di imputata del 23 marzo e 2 aprile 2010 del MPC, act. 1.10 e 1.13).

Visto quanto precede, la prima condizione cumulativa per prorogare la detenzione, ossia l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, è senz'altro adempiuta. Lo stesso dicasi per la seconda condizione, il rischio di collusione. È in effetti necessario procedere a nuovi interrogatori delle persone coindagate e ad ulteriori contestazioni, verificare la veridicità delle dichiarazioni dell'opponente nonché procedere ad ulteriori richieste, accertamenti e perquisizioni (v. act. 1, pag. 2 e segg.). In queste circostanze, vi è il rischio concreto che la medesima possa entrare in contatto, di sua spontanea volontà oppure che venga contattata, da soggetti che hanno partecipato ai traffici illeciti tuttora a piede libero, con il rischio di pregiudicare in parte l'attività di indagine in corso. Si rileva a tale proposito che l'opponente medesima ha dichiarato di avere ricevuto dal marito B. un foglio contenente i diversi numeri da contattare, di diverse utenze mobili svizzere e straniere, nel caso in cui gli fosse successo qualcosa durante l'ultimo viaggio in Italia e a Ginevra (cfr. verbale d'interrogatorio del 31 marzo 2010 della PGF pag. 10, act. 1.13).

4. La domanda di proroga dell'arresto presentata dal MPC deve pertanto essere accolta e la detenzione preventiva dell'opponente è dunque prorogata, in applicazione degli art. 51 cpv. 2 e 3 in unione con l'art. 44 n. 2 PP, fino al 20 aprile 2010. Questa proroga rispetta il principio di proporzionalità, ritenuti la gravità dei fatti imputati e gli atti di inchiesta ancora da effettuarsi.
5. Non essendovi stata un'opposizione formale all'istanza di proroga della detenzione, non si prelevano né tasse né spese.

**Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. L'istanza è accolta e la proroga della detenzione preventiva ordinata sulla base dell'art. 44 n. 2 PP è autorizzata fino al 20 aprile 2010.
2. Non si prelevano né tasse né spese.

Bellinzona, il 20 aprile 2010

In nome della I Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

**Comunicazione a:**

- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Lorenzo Fornara

**Informazione sui rimedi giuridici**

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).